



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3502

Seduta del 30/04/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2015 - AMBITI ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore di Funzione Specialistica
Luca Dainotti

L'atto si compone di 29 pagine
di cui 27 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

VISTA la proposta di progetto di Legge "Legge di semplificazione 2015 – Ambiti Economico, Sociale e territoriale";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Legge di semplificazione 2015 – Ambiti Economico, Sociale e territoriale";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**TITOLO I
AMBITO ECONOMICO**

Art. 1

L'inserimento della disposizione sul consumo sul posto di alimenti negli esercizi di vicinato ricalca, in buona parte, il disposto della l. 248/2006 con il quale si consente agli esercizi di vicinato la vendita dei prodotti per il consumo immediato utilizzando gli arredi dell'azienda, ma escludendo il servizio assistito di somministrazione.

Con la l.r. 8/2009 Regione Lombardia ha permesso anche alle imprese artigiane di vendere i loro prodotti per il consumo sul posto, introducendo la possibilità che il consumo immediato sia ammesso non solo nei locali dell'azienda, ma anche all'esterno degli stessi.

Al fine di chiarire meglio la portata delle norme sopra citate e di garantire parità di trattamento fra le attività artigianali e quelle commerciali che vendono in prevalenza prodotti freschi, adatti ad un consumo previa lavorazione in analogia a panifici, gastronomie e salumerie, quali carni e pesci, si introduce la norma secondo cui le disposizioni, più favorevoli, dettate per le attività artigianali, si possono applicare anche alle attività commerciali che esercitano in via prevalente la vendita di carne e pesce freschi.

La modifica all'articolo 116 della l.r. 6/2010 è invece volta ad introdurre, in determinate ipotesi, una deroga - quale misura di semplificazione procedurale - alla disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 116, che vieta di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi.

A seguito degli eventi calamitosi a carattere alluvionale registrati alla fine del 2014, le attività commerciali coinvolte hanno riportato un grave calo delle vendite, nonché un notevole deprezzamento delle merci in parte deteriorate. Ciò ha comportato la necessità di effettuare vendite straordinarie che, però, non sono state possibili nei 30 giorni antecedenti i saldi invernali.

Per ovviare alla suddetta situazione, si prevede una norma che deroghi al divieto citato nel caso in cui si verifichi un evento calamitoso per il quale è stato decretato lo stato di emergenza statale o lo stato di crisi regionale.

La deroga, possibile anche solo per singole parti del territorio, potrà essere concessa secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento di Giunta regionale. Il provvedimento attuativo si rende necessario al fine di delimitare tale beneficio ai territori e agli esercizi effettivamente penalizzati e caratterizzati dall'impossibilità di vendere a prezzo normale le proprie merci.

Art. 2

Si modifica l'art. 1, comma 2, della l.r. 31/2008 nel senso di aggiornare il rinvio normativo alla normativa comunitaria

L'ulteriore modifica alla l.r. 31/2008 è finalizzata ad evitare che i tagli selvicolturali e le altre attività selvicolturali previste dai piani forestali, già assoggettati a valutazione di incidenza, siano assoggettati ad una seconda valutazione di incidenza al momento della realizzazione del singolo intervento .

Ciò costituisce un aggravio procedurale e un inutile costo per le aziende e per la pubblica amministrazione e incentiva la redazione di piani approssimativi.

Art. 3

La modifica all'art. 7, comma 5, della l.r. 26/1993 è necessaria in quanto le specie per cui si propone l'intervento non sono cacciabili ai sensi della legge 157/1992. Si tratta, quindi, di un adeguamento normativo.

Riguardo alla modifica delle disposizioni degli artt. 12, 27, 40 e 44 della l.r. 26/1993 relative alla zona appenninica si evidenzia che la Lombardia è l'unica Regione che prevede tale zona, non contemplata dalla legge n. 157/1992. Si evidenzia, altresì, che il regime di tutela finalizzato a proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, è stato assicurato negli anni dalla gestione ordinaria della fauna selvatica.

Con l'eliminazione della disposizione che prevede l'istituzione della zona appenninica si elimina un adempimento che sostanzialmente si è dimostrato superfluo.

L'ulteriore modifica all'art. 30 della l.r. 26/1993 consiste nel prevedere un revisore unico, anziché un collegio di revisori, per gli ambiti territoriali di caccia. La modifica proposta comporta una semplificazione e una riduzione dei costi.

Con particolare riguardo alle modifiche relative all'art. 26 della l. r. 26/1993 si evidenzia quanto segue.

Con la l.r. 3 aprile 2014, n. 14 (legge europea regionale 2014) è stato modificato l'art. 26 della l.r. 26/1993 al fine di garantire la Commissione europea sulla certezza delle disposizioni relative alla banca dati dei richiami quale elemento sostanziale a supporto delle dimostrazioni dell'esistenza delle condizioni rigidamente controllate che sono richieste dalla direttiva uccelli per l'autorizzazione al prelievo o alla cattura di richiami in deroga.

La norma prevede un regime estremamente minuzioso relativamente alle informazioni da inserire nella banca dati, il cui fine è unicamente quello di fornire un quadro esaustivo relativamente alla consistenza del patrimonio dei richiami vivi.

La concreta applicazione delle disposizioni vigenti ha dimostrato che, pur rispondendo alla necessità richiesta, esse appaiono ledere il principio di proporzionalità, in forza del quale l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati.

Il contenuto e la forma dell'azione amministrativa, infatti, devono essere in rapporto con la finalità perseguita e, più esplicitamente, nel caso di specie, la quantità di informazioni ed i corrispondenti comportamenti richiesti ai detentori dei richiami devono essere congrui rispetto alla finalità prevista sopra enunciata.

Con la modifica proposta, per i richiami di cattura il regime resta invariato (obbligo di anello e inserimento di dati relativi a proprietario, specie, codice identificativo per ogni esemplare) mentre per i richiami di allevamento il regime viene semplificato (si razionalizzano le informazioni da inserire in banca dati - proprietario e numero di esemplari detenuti dallo stesso per specie).

La proposta è finalizzata sostanzialmente a ridurre gli adempimenti dei cacciatori semplificando le procedure relative ai richiami di allevamento, che non sono oggetto di procedura di deroga e, conseguentemente, rendendo più agevole l'accesso alla banca dati.

Questo mantenendo il livello di informazione necessaria (quantificazione della popolazione di richiami detenuti dai cacciatori) che costituisce, come detto, la finalità della norma sulla banca dati ed è riferimento certo per il calcolo del fabbisogno, preordinato all'eventuale attivazione della procedura di deroga.

La norma opera una ulteriore semplificazione a livello esclusivamente procedurale.

Al fine di poter, qualora necessario, più efficacemente uniformarsi agli esiti dei monitoraggi sugli effetti degli anellini relativamente al benessere animale e di tener conto dell'evoluzione tecnologica sui materiali, si è ritenuto opportuno modificare le disposizioni relative alla competenza a determinare il materiale dei contrassegni identificativi dei richiami.

Anziché fissare in una norma positiva l'obbligo che il materiale sia metallico, si demanda all'organo esecutivo la determinazione del materiale stesso e delle caratteristiche del contrassegno.

TITOLO II AMBITO SOCIALE

Art. 4

Le modifiche proposte all'art. 8 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 si collocano nell'ambito della semplificazione legislativa resasi necessaria a fronte del mutato quadro legislativo a livello statale, e segnatamente all'entrata in vigore del dpcm n.159/2013.

La Regione Lombardia, al pari di altre Regioni, con la legge regionale n. 2/2012, di modifica dell'art. 8 della l.r. 3/2008 aveva introdotto principi e criteri volti alla definizione di un indicatore della situazione economica a livello regionale.

Come noto è intervenuto il dpcm 159/2013 che supera l'indicatore regionale e i criteri stabiliti dall'art.8 della l.r.3/2008, definendo il nuovo indicatore statale (nuovo Isee) un livello essenziale delle prestazioni inderogabile.

Pur consapevoli che, secondo il noto principio *lex posterior derogat priori*, la disciplina regionale è da ritenersi tacitamente abrogata, e in ogni caso cedevole rispetto alla normativa statale, vieppiù se si considera la sua sostanziale inattuazione a conclusione della fase sperimentale, la proposta abrogativa in esame è finalizzata a ripristinare la certezza del quadro regolatorio, secondo la ratio propria del procedimento di semplificazione legislativa, e la piena coerenza dei criteri e principi di cui al dpcm 159/2013 da applicarsi in materia di accesso e determinazione della compartecipazione per le prestazioni agevolate.

A riprova si richiamano alcune pronunce del giudice amministrativo che, nonostante l'intervenuta disciplina statale, hanno ugualmente applicato la disciplina di cui all'art. 8.

TITOLO III AMBITO TERRITORIALE

Art. 5

L'articolo disciplina la gestione coordinata del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica (di seguito reticolo consortile), in un'ottica di semplificazione procedurale. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 3, comma 114, della l.r. 1/2000, disponendo più esplicitamente la competenza comunale ad esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore, così come disciplinate dal comma 114 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000. Sempre al medesimo articolo 3, comma 114, della l.r. 1/2000, viene aggiunto il comma 114 bis, attraverso il quale la Regione intende fornire supporto ed aiuto ai piccoli comuni che non esercitano le funzioni di polizia idraulica per mancanza di adeguata struttura tecnica comunale o per la particolare complessità della materia. Il mancato esercizio di queste funzioni genera problemi di dissesto a livello locale, ma anche ripercussioni negative sulla rete idrografica principale e/o consortile ove i reticoli minori recapitano le proprie acque. Il nuovo comma 114 bis dispone quindi la possibilità che i Comuni possano chiedere alla Regione di delegare l'esercizio delle funzioni alle Comunità Montane per i territori montani e ai Consorzi di bonifica o all'Associazione Est Sesia per i territori collinari o di pianura. La richiesta è avanzata dai Comuni al Presidente della Giunta regionale perché possa attivare la relativa procedura secondo i termini e le modalità che devono essere specificati con apposito provvedimento della Giunta regionale. Si specifica inoltre che la Regione, tramite gli uffici competenti, mette a disposizione degli enti delegati la procedura informatizzata ed il relativo sistema informativo già operativo per la gestione delle occupazioni delle aree del demanio idrico. Per le aree montane, il comma 2 dispone la possibilità che la gestione del reticolo idrico minore possa essere affidata dai Comuni, mediante apposita convenzione, anche ai Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 56 della l.r.31/2008, per le aree conferite in gestione ai consorzi stessi. In queste aree i Consorzi forestali possono anche progettare e realizzare interventi di sistemazione idraulico-forestali utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica. I commi 3 e 4 disciplinano il coordinamento cui le diverse autorità idrauliche devono attenersi per l'esercizio della polizia idraulica sui reticoli idrografici principali, consortili e minori. Più volte si è verificata la situazione di mancato coordinamento tra autorità idrauliche con rilevazione di problematiche tra

reticoli di monte e di valle. In particolare si interviene disciplinando il rilascio del nulla osta idraulico delle autorità idrauliche dei reticoli posti a monte e a valle, in modo che tutte le autorità idrauliche lungo un corso d'acqua possano essere a conoscenza di quanto si deve autorizzare nei reticoli di monte, esprimendosi in tempi certi e prestabiliti rispetto agli effetti che si possono prevedere nel reticolo di valle di propria competenza. La procedura disposta con il comma 4 non costituisce un aggravio delle procedure autorizzative degli interventi e, per contro, consente un effettivo coordinamento degli interventi in una visione unitaria ed armoniosa del corso d'acqua.

Artt. 6, 7 e 8

In base al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e alla DGR 1 dicembre 2000 n. 7/2464, la competenza ad esprimere intesa in merito alla localizzazione di opere di interesse statale spetta alla Regione, che esprime parere nell'ambito della Conferenza appositamente convocata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche. Oggetto della procedura è in particolare l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nonché (alla luce della più recente normativa regionale sul governo del territorio) anche alle indicazioni dei piani territoriali della Regione e degli enti locali. Al riguardo si formulano le seguenti proposte di semplificazione, anche in analogia a quanto già legiferato da altre Regioni (ad esempio dalla Regione Emilia Romagna, con l'art. 37, comma 4, della l.r. 20/2000):

- per le opere edilizie già previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti si stabilisce che la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune sostituisca l'espressione regionale favorevole all'intesa;
- per le opere che per legge sono già soggette a procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, si stabilisce che, ai fini della espressione di volontà regionale sull'intesa, ci si avvalga dell'istruttoria già espletata per la procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Analogamente, per i progetti di opere ferroviarie, si prevede che la verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, prevista dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, si avvalga della medesima istruttoria;
- per le opere che per legge sono già soggette a procedura di VIA statale, si stabilisce che il parere regionale tenga luogo della espressione di volontà regionale sull'intesa. Analogamente, per i progetti di opere ferroviarie, si prevede che il suddetto parere tenga luogo della verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, prevista dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Si evidenzia che, nel caso di parere regionale ai fini delle procedure di VIA statale, dal momento che lo stesso in base alla norma regionale è espresso con DGR, è possibile prevedere un unico atto, mentre nel caso di procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, nella quale il provvedimento è di competenza dirigenziale, si mantiene un atto separato di Giunta per l'espressione della volontà regionale di intesa, che tuttavia si avvale delle valutazioni istruttorie già compiute per il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

La proposta consente di semplificare fortemente la procedura di manifestazione della volontà regionale di intesa per le opere minori che non comportano varianti agli strumenti urbanistici comunali: in base alla normativa regionale per il governo del territorio, infatti, la conformità ad uno strumento urbanistico comunale approvato garantisce la coerenza con il più complessivo sistema di pianificazione territoriale regionale.

Le proposta ottimizza, altresì, le due procedure (quella di VIA e quella per la manifestazione della volontà regionale di intesa) che, di fatto, si basano in gran parte sulle medesime valutazioni istruttorie: nell'istruttoria relativa alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA viene infatti già verificata la coerenza con gli strumenti urbanistici comunali e con quelli territoriali degli altri Enti Locali, nonché con il quadro programmatico e pianificatorio regionale, garantendo, in particolare, la coerenza con le previsioni, gli indirizzi e gli obiettivi di sostenibilità del PTR.

Le proposte di semplificazione formulate non comportano, peraltro, alcun aggravio per le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA attuali, che continuano ad essere svolte con le medesime modalità e che vengono, invece, rafforzate nei loro esiti, poiché l'eventuale provvedimento (o parere) negativo comporta la non favorevole manifestazione di volontà della Regione, mentre le eventuali prescrizioni del provvedimento (o parere) favorevole divengono condizioni necessarie per la favorevole manifestazione di volontà regionale.

Artt. 9 e 10

La l.r. 31/2014 prevede all'articolo 4, comma 5, degli incentivi volumetrici per gli edifici, nuovi o ristrutturati, caratterizzati da buone prestazioni energetiche. Tale modalità di incentivazione non è nuova nel panorama normativo regionale e nazionale, determinando ancora una sovrapposizione con altre disposizioni in materia. Si ricorda, infatti, che:

- la normativa regionale (l.r. 26/1995 e succ. mod.) aveva introdotto lo scomputo dell'intero spessore dell'involucro esterno delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni, in presenza di riduzioni certificate del 10% rispetto ai valori limite previsti dalla normativa;
- l'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115/2008 (abrogati dall'art. 18 del d.lgs. 102/2014) aveva introdotto una disposizione analoga a quella di Regione Lombardia solo per le nuove costruzioni, limitando lo scomputo ai 25 cm di spessore che eccedevano lo spessore fisiologico degli edifici; mentre per le riqualificazioni energetiche aveva previsto solo la possibilità di deroga dalle distanze minime e dalle altezze massime. Tali disposizioni valevano fino all'emanazione di apposita normativa regionale;
- l'art. 14, commi 6 e 7, del d.lgs. 102/2014, ha previsto lo scomputo fino a 30 cm, qualora aggiuntivi rispetto allo spessore fisiologico di 30, per i nuovi edifici che raggiungono una riduzione del 20% rispetto ai valori limite di fabbisogno energetico; mentre ha previsto la possibilità di deroga di 25 cm dalle distanze minime e di 30 cm dalle altezze massime per le riqualificazioni energetiche che raggiungono una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza. Diversamente da quanto previsto nel d.lgs. 115/2008, il d.lgs. 102/2014 non ha effettuato nessun rinvio alla normativa regionale.

L'art. 4, comma 5, della l.r. 31/2014 ha nuovamente previsto, sia in caso di edifici nuovi sia in caso di edifici riqualificati, un incentivo volumetrico pari all'intero spessore dell'involucro edilizio esterno, ma ha differenziato i requisiti necessari per potervi accedere: un miglioramento del 30% dell'efficienza energetica rispetto all'esistente, nel caso di interventi di riqualificazione, il raggiungimento della classe A nel caso di edifici di nuova costruzione. Tuttavia, la suddetta disposizione:

- non chiarisce come debba essere calcolato lo scomputo, qualora l'intervento di riqualificazione riguardi solo una parte dell'edificio;
- non chiarisce se il miglioramento del 30% dell'efficienza energetica vada calcolato rispetto alla prestazione energetica dell'edificio prima dell'intervento (miglioramento che sarebbe scontato applicando gli standard minimi vigenti, previsti per le diverse ipotesi di ristrutturazione) o se vada calcolato rispetto ai limiti normativi vigenti (ipotesi più impegnativa, soprattutto considerando i requisiti che entreranno in vigore in attuazione della direttiva 2010/31/UE);
- non tiene conto che le classificazioni energetiche degli edifici saranno ridefinite entro breve tempo, mediante le nuove linee guida per la certificazione energetica, che dovranno essere emanate in attuazione della suddetta direttiva e della legge 90/2013;
- non attribuisce un maggior vantaggio per gli interventi edilizi che non comportano nuovo consumo di suolo; tale equiparazione, oltre a contraddire le finalità della stessa l.r. 31/2014, non tiene conto delle maggiori difficoltà e dei maggior costi che spesso è necessario affrontare per realizzare interventi virtuosi in contesti già urbanizzati rispetto agli interventi da realizzare su aree di nuova edificazione;

- non consente l'immediata applicazione dell'incentivo previsto, poiché presuppone l'adeguamento del piano delle regole da parte dei Comuni, adeguamento che potrà essere compiuto solo dopo l'integrazione del PTR e l'adeguamento del PTCP.

Pertanto, si rende opportuno abrogare il suddetto comma 5 e prevedere, in sua sostituzione, una disposizione di immediata applicazione, più chiara e semplice nelle modalità applicative e più congruente con le finalità della l.r. 31/2014, evitando sovrapposizioni con altre disposizioni in materia. Con l'occasione, al fine di evitare ogni possibile equivoco con precedenti disposizioni regionali, si ritiene necessario abrogare espressamente la l.r. 26/1995 (anche in un'ottica di "sfortimento legislativo") peraltro già superata in parte dal d.lgs. 115/2008 e, per la parte residuale, dal d.lgs. 102/2014.

In base alla normativa vigente (art. 25 *quater*, comma 1, della l.r. 12/2005, aggiunto dalla l.r. n. 19/2013), i nuovi comuni istituiti con legge regionale a seguito di fusione di due o più comuni devono approvare un PGT unitario entro due anni dalla data di entrata in vigore della rispettiva legge istitutiva. Alla luce della successiva legge regionale in materia di riduzione del consumo di suolo, ossia la l.r. n. 31/2014, i nuovi comuni istituiti nel corso degli anni 2014 e 2015 si vedrebbero costretti a redigere un PGT unitario in assenza dei criteri e delle scelte che la stessa legge regionale demanda a Regione e province (o alla Città metropolitana), presupposto necessario per l'adeguamento della pianificazione comunale. La disposizione proposta ha lo scopo di allineare anche questi comuni alla situazione di tutti gli altri, come definita dall'art. 5, comma 5 (ultimo periodo), della citata l.r. n. 31/2014, onde evitare aggravii procedurali a carico dei comuni neoistituiti.

Art. 11

Le modifiche proposte agli articoli 80, 81 e 82 della l.r. 12/2005 si collocano complessivamente nel solco delle azioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. Al fine di una più chiara comprensione del testo, e conseguentemente dell'attribuzione di competenze in capo ai diversi Enti locali, si propone, anziché operare per aggiunte/integrazioni al testo vigente, di sostituire il testo dell'articolato vigente. Si propone di operare in una logica di complessiva riscrittura testuale in modo che risulti "immediatamente" chiaro a quale ente è attribuita una specifica competenza. La proposta di modifica dell'art. 80 della LR 12/2005 comporta, oltre alla eliminazione del riferimento all'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, oggi non più applicabile in quanto di natura transitoria, una modifica nella individuazione degli enti competenti (si aggiungono le "unioni di comuni" quali soggetti destinatari dell'attribuzione di competenze paesaggistiche, in sintonia con il generale riordino degli enti locali e in analogia con quanto previsto, riguardo alle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e all'uso del suolo in presenza di vincolo idrogeologico, dagli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008) e nell'attribuzione della competenza paesaggistica, come di seguito descritto:

- per l'esecuzione delle "opere di sistemazione montana" viene attribuita alla Comunità Montana anziché alla Provincia;
- l'attribuzione alla provincia delle competenze paesaggistiche "*per opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui articolo 43 della l.r. 26/2003*", che nel testo vigente della LR 12/2005 non sono esplicitamente elencate, ma la cui attribuzione assume significato in relazione al procedimento amministrativo principale (autorizzazione e concessione alla derivazione) attribuito alla provincia;
- per gli interventi di trasformazione del bosco o gli interventi edilizi-infrastrutturali che comportino anche la trasformazione del bosco che, superando la doppia autorizzazione paesaggistica oggi prescritta, viene attribuita, unificata, ad un solo ente (segnatamente Parco, Comunità montana, Unione di comuni o Provincia);
- l'attribuzione anche ai Parchi ed alle Unioni di comuni (nel testo vigente tale competenza è attribuita solo alle Province ed alle Comunità Montane) delle funzioni in materia paesaggistica per quanto riguarda la "trasformazione bosco" (tenuto conto delle modifiche proposte al punto precedente).

Per quanto riguarda la prima modifica, si supera la contraddizione insita nel testo vigente della LR 12/2005, che attribuiva la competenza paesaggistica per le “opere di sistemazione montana” alle province (cfr. art. 80, comma 3, lett. b) anziché, come più corretto, alle Comunità Montane.

Per quanto riguarda la seconda modifica, si fa chiarezza sulle competenze paesaggistiche della provincia in materia di derivazioni d’acqua, precisando che, oltre alla competenza per le piccole derivazioni idroelettriche già attribuita alla provincia (cfr. art. 80, comma 3, lett. e ter della LR 12/2005), anche la competenza paesaggistica per le piccole derivazioni idriche non-idroelettriche è attribuita alla provincia, in modo da rendere coerente, ed evitare dubbi interpretativi, la norma dell’art. 80 della LR 12/2005 con il testo dell’art. 43 della LR 26/2003.

Ben più rilevante è l’obiettivo di “chiarezza” che si realizza con la terza modifica all’art. 80, relativa al regime autorizzatorio paesaggistico per le opere e gli interventi che comportino trasformazione del bosco. In sostanza oggi, per poter realizzare un intervento edilizio o infrastrutturale in ambito classificato quale bosco, occorre acquisire due “distinte” autorizzazioni paesaggistiche (cfr. al riguardo il paragrafo 4.12 dei criteri di cui alla DGR 2727/2011, con la quale si è cercato di chiarire questa complessa situazione amministrativa-procedurale).

Laddove la trasformazione del bosco sia propedeutica alla realizzazione di interventi edilizi di varia natura e tipologia (opere idrauliche, nuovi edifici, strade..), oggi la valutazione paesaggistica dell’intervento proposto ed il rilascio della relativa autorizzazione sono effettuati dall’ente cui è attribuita la specifica competenza relativa al tipo di intervento proposto (opere idrauliche, nuovi edifici, strade...), una volta acquisita l’autorizzazione paesaggistica relativa alla “trasformazione del bosco” rilasciata dall’amministrazione competente (cfr. testo vigente art. 80, commi 3 e 3 bis).

In altri termini, per un unico progetto debbono essere presentate due istanze ed acquisite due distinte autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate da due enti differenti. Tale procedura comporta inoltre che le due distinte istanze paesaggistiche siano inviate, separatamente ed a cura dei diversi enti (ad es. Comunità Montana e Comune), alla competente Soprintendenza per l’espressione del parere vincolante ex art. 146, comma 5 del D. Lgs. 42/2004.

E’ stato da più parti evidenziato come il meccanismo sopra illustrato causi risvolti negativi sotto il profilo procedurale, comportando di fatto un allungamento dei tempi necessari per ottenere tutte le autorizzazioni prescritte per l’intervento. Per ovviare al problema, è stato quindi da più parti richiesto con insistenza l’accorpamento, presso un unico ente, della competenza paesaggistica relativa sia alla trasformazione del bosco sia all’intervento edilizio correlato.

La soluzione ipotizzata, in un’ottica di semplificazione procedimentale, prevede che (cfr. nuovo comma 7 del testo riscritto dell’art. 80): *“Le funzioni amministrative di cui al comma 1 relative all’esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative ad interventi ed opere che comportino anche la trasformazione del bosco, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni, nonché dalle province per i restanti territori. Nel caso di intervento che non riguardi la sola trasformazione del bosco ma comporti anche la realizzazione di opere ed interventi edilizi, l’ente competente, ai sensi del presente comma, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di opere ed interventi nel bosco.”*

Nel complesso si può riassuntivamente dire che con questa modifica si ottengono benefici per:

- il cittadino che deve presentare una sola istanza paesaggistica (per la trasformazione del bosco e per l’intervento edilizio correlato);
- gli enti locali, poiché l’istanza viene valutata da un solo ente competente: per i comuni diminuisce, anche se in misura minima, il carico istruttorio; per le comunità montane e le province non cambia nulla perché comunque, con il testo vigente, devono esprimersi paesaggisticamente con riguardo alla trasformazione bosco, mentre con la modifica proposta valutano paesaggisticamente l’insieme della trasformazione proposta (progetto edilizio e connessa trasformazione bosco); per i parchi e le unioni di comuni cambia, anche se poco in termini quantitativi, poiché questa competenza non è loro attribuita dal testo vigente;

- le Soprintendenze, che non sono costrette a vedersi recapitare due richieste di parere vincolante che, relative a due distinti procedimenti amministrativi, riguardano però una “unica” modifica dello stato dei luoghi (trasformazione del bosco per realizzare un intervento edilizio).

Si propone, inoltre, di abrogare il comma 5 dell’art. 81 della LR 12/2005. La norma, infatti, aveva una valenza transitoria, in quanto disciplinava l’esercizio delle funzioni autorizzatorie da parte degli enti competenti sino a che questi non avessero costituito la commissione per il paesaggio. Considerato che gli enti competenti sono oggi dotati di una commissione per il paesaggio avente i requisiti previsti dalla Giunta regionale, la disciplina dettata dal comma 5 appare dunque superata.

Infine, si propone una riscrittura dell’art. 82 della LR 12/2005, a fini di migliore chiarezza e coordinamento con la normativa statale, eliminando anche in questo caso i riferimenti all’art. 159 del D. Lgs. 42/2004 e introducendo il riferimento al DPR 139/2010, oltre a richiamare per i termini d’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica quelli stabiliti dal D. Lgs. 42/2004 (considerate le svariate e complicate modifiche intervenute con diversi decreti legge negli ultimi due anni).

Art. 12

L’articolo 45 della l.r. 26/2003 dispone la struttura fondante e i criteri in base ai quali la Regione sviluppa le sue competenze in ambito di pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006. Come indicato nel comma 4 del medesimo articolo 45, il Piano di tutela delle acque è costituito da un atto di indirizzo, approvato in Consiglio Regionale, e da un Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato in Giunta regionale. Al fine di semplificare il procedimento, è opportuno far riferimento solo a questo secondo documento, che peraltro è quello che specifica il programma di misure di intervento individuate come necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità, per lo sviluppo del processo di Valutazione ambientale strategica (VAS) e non anche all’Atto di indirizzo. Si propone, pertanto, di modificare al comma 5 il riferimento per la VAS da PTA, come attualmente indicato, a PTUA. Si tratta di una semplificazione procedimentale rilevante in quanto, in coerenza con la norma nazionale, consente lo sviluppo della procedura di VAS esclusivamente sul documento che sviluppa gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, contenente il dettaglio del programma di misure di intervento individuate come necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche, contenuto indispensabile alla valutazione degli impatti ambientali che il piano può produrre.

Art. 13

Il d.lgs. 152/06, nella Parte III, Sezione II, Titolo III, norma la “*Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi*” e l’articolo 104 è specifico per gli “*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*”. Al riguardo, va posta attenzione ai commi 1 e 2 del sopracitato articolo, ai sensi dei quali: “**1.** È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. **2.** In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.”. In linea generale, l’art. 104 del Codice dell’ambiente vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, fatte salve:

- ✓ le possibilità concesse all’autorità competente di autorizzare gli scarichi nella stessa falda per i casi previsti dal comma 2 dello stesso articolo 104;
- ✓ quanto previsto dall’art. 243, comma 5, della Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06, integralmente riscritto dalla L. 98/2013, che ammette la reimmissione, ai soli fini della bonifica, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunti.

Esistono delle difficoltà interpretative sull’attuazione della normativa, che impediscono lo sviluppo di un’importante tecnologia sostenibile, quale lo scambio termico in sistemi a pompe di calore con rilevanti potenzialità sul territorio regionale.

Le problematiche interpretative riguardano i seguenti aspetti:

1. la “natura” (in termini di qualificazione giuridica) delle acque emunte e reimmesse nella stessa falda.

Secondo l’orientamento giuridico ormai consolidato (Corte di Cassazione, Sentenza 25037/2011), qualora sia rispettata la definizione dettata dall’art.74, c.1, lett. ff): “*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione...*”, la reimmissione in falda è uno “scarico” e, come tale, è disciplinato dalla Parte III del d.lgs. 152/2006. Qualora, invece (Sezioni unite della Cassazione, 13 dicembre 1995, n. 12310), non vi sia rispondenza ai requisiti dell’art.74 e le acque vengano gestite in assenza di un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo e il luogo di immissione in apposito corpo ricettore, verrebbe meno l’esclusione dell’art.185 c.2, lett. a) e, pertanto, la reimmissione sarebbe equiparata alla gestione di un “rifiuto” (allo stato liquido), soggetto alla disciplina della Parte IV Titolo I del d.lgs. 152/2006;

2. la “qualità” dello scarico in falda.

Si intendono: le caratteristiche qualitative delle acque reimmesse rispetto ad eventuali sostanze inquinanti presenti sin dall’origine (in fase emungimento), la necessità o meno di preventivo trattamento e gli eventuali valori limite di emissione dello scarico in falda in relazione al divieto di cui al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla Parte III del TUA (Sostanze per cui esiste il divieto di scarico su suolo e sottosuolo).

In particolare, restano ancora lacune interpretative laddove il legislatore, in deroga al divieto disposto dall’art. 104 c.1 del D. Lgs. 152/06, consente che l’autorità competente, dopo indagine preventiva, possa autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, ma non fornisce indicazioni circa i valori limite di emissione dello scarico.

Al riguardo si può fare riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 16 aprile 2012, che ha ritenuto non fondato il ricorso presentato contro una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, che in virtù delle “caratteristiche equivalenti” assimila la disciplina delle acque utilizzate per scopi geotermici alle acque reflue domestiche, purché non utilizzate nell’ambito di cicli produttivi e non trattate chimicamente; la Consulta fa specifico riferimento all’articolo 104 del d.lgs. 152/06 il quale, pur vietando lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, prevede una deroga proprio per le acque utilizzate a scopo geotermico che, dopo apposita indagine preventiva, possono essere reimmesse direttamente in falda. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in falda é, di conseguenza, non vietato, ma subordinato ai risultati di un’indagine preventiva, da intendersi relativa alle caratteristiche idrogeologiche e idrogeochimiche dell’acquifero interessato dal prelievo e dallo scarico. Fatte salve le concessioni alla derivazione di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del R.R. 24 marzo 2006 n. 2 e l’autorizzazione allo scarico di cui all’art. 124 del D.Lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra illustrato, la Regione propone di specificare le caratteristiche generali delle indagini preventive, anticipando criteri di ammissibilità alla reimmissione in falda, al fine di garantire una uniforme applicazione sul territorio regionale (nella *ratio* di una semplificazione delle procedure) e condizioni di piena tutela della salute e ambientale delle risorse idriche sotterranee in applicazione della specifica deroga individuata dalla norma nazionale.

Art. 14

La l.r. 16/99 presenta il seguente impianto normativo:

- l’art. 4 descrive le “Attività di supporto tecnico-scientifico di ARPA”: in particolare, si descrivono le attività generali di tipo metodologico e le attività di supporto e di assistenza tecnica (pareri, valutazioni, ...) ad altri enti, finalizzate al rilascio, da parte di questi ultimi, delle autorizzazioni e di vari atti amministrativi a rilevanza ambientale;

- l'art.5 descrive, in generale, la casistica delle attività di controllo ambientale diretto da parte di ARPA;
- l'art.10 "Esercizio dell'attività di ARPA" descrive in dettaglio "come" ARPA deve effettuare i controlli, attraverso quali strumenti (sopralluoghi, ispezioni, etc.);
- l'art. 26 descrive i "Rapporti con altri soggetti", in particolare con le Province, che all'epoca della promulgazione della legge (1999) erano il principale soggetto istituzionale in capo al quale ricomporre le competenze amministrative in campo ambientale e rispetto al quale ARPA doveva avere una "dipendenza funzionale"; il rapporto previsto non era tuttavia indiscriminato, in quanto il comma 2 prevede che la Regione, da cui ARPA dipende funzionalmente, stipuli apposite convenzioni con le Province, per disciplinare le modalità di dipendenza funzionale, in relazione alle funzioni ambientali delle medesime; il comma 3 indica che la Regione e i comuni *"sono tenuti ad avvalersi di ARPA, acquisendone il parere"* e che l'attività istruttoria dell'ente precedente può essere da questi delegata ad ARPA tramite apposite convenzioni; il comma 5 precisa che *"le prestazioni erogate dall'ARPA a favore della Regione, degli Enti Locali e delle ASL, che rientrano tra le attività che per legge debbono essere fornite obbligatoriamente dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L'ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge."*

Dal 1999 ad oggi l'evoluzione normativa è stata notevole: in un numero sempre maggiore di casi il legislatore ha introdotto il concetto di "comunicazione" in luogo di quello di "autorizzazione", in ordine ad una progressiva semplificazione del rapporto tra imprese e amministrazioni, anche in ragione della sedimentazione di una notevole esperienza tecnica, che si è tradotta in linee guida, allegati tecnici standard, etc... , cui le imprese devono attenersi per poter "aderire" a prassi di tipo "comunicativo" in luogo di quelle "autorizzatorie".

Sulla medesima linea, ARPA ha sviluppato significative azioni di sostegno agli enti locali e alle imprese (redazione di linee guida, incontri con i SUAP, la Scuola per l'Ambiente, etc...), per concorrere attivamente alle politiche di semplificazione di cui sopra.

Il legislatore nazionale, inoltre, dopo il 1999, con le leggi speciali in materia ambientale, non ha individuato ARPA come l'unico soggetto deputato ad occuparsi della parte tecnica delle autorizzazioni (rimaste comunque in capo ad Autorità competenti di tipo amministrativo), ma ha continuato a "distribuire" questo compito su molteplici enti (Provincia, Comune, Regione, ARPA, etc..).

Ne consegue che *"le attività che per legge debbono essere fornite obbligatoriamente dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali"* sono andate modificandosi col passare del tempo e appare necessario che vengano declinate caso per caso in un vero e proprio "catalogo" delle attività. Il chiarimento, in norma, dei principi per cui l'Agenzia è tenuta a rilasciare parere nei casi previsti dalla legge e la successiva declinazione dei casi, progressivamente aggiornata, ambisce a risolvere le frequenti situazioni in cui le autorità competenti continuano a richiedere il supporto tecnico-scientifico di ARPA, anche se non dovuto a termini di legge oppure non necessario, determinando dispersione di risorse per ARPA e appesantimento degli oneri burocratici per i soggetti richiedenti.

Art. 15

Si rileva che la legge regionale in materia di cave non ha normato in modo esplicito l'intermezzo temporale tra la scadenza di un piano e l'approvazione del successivo, indicando espressamente solo la disciplina del transitorio tra l'applicazione della legge regionale precedente (l.r. 18/82) e l'attuale l.r. 14/98. La mancata valenza dei piani cave nel periodo transitorio, intercorrente tra la scadenza degli stessi e l'approvazione del nuovo piano, che in taluni casi può estendersi fino a 36-48 mesi, comporta l'impossibilità di autorizzare attività di escavazione di volumi previsti dal piano e di cui è stata valutata la sostenibilità tecnica ed economica. Ciò rappresenta un vincolo alla operatività di un comparto produttivo di importante rilevanza, con evidenziazione di difficoltà di approvvigionamento di materie prime in assenza di autorizzazioni di cava possibili. La proposta,

quindi, facendo chiarezza sugli effetti che si producono nel periodo transitorio tra un piano e l'altro, supera un vuoto normativo, scioglie incertezze interpretative e permette lo sblocco al vincolo dell'operatività del comparto, garantendo la validità – limitata nel tempo – di piani che sono stati oggetto di valutazione ambientale strategica, ove prevista.

Art. 16

Riguardo alla l.r. 86/1983, si evidenzia quanto segue. Art. 4, comma 1: adeguamento normativo; Art. 4, comma 3: adeguamento normativo, in quanto entrambi i piani hanno cambiato nome da tempo e sono di natura differente. I piani di indirizzo forestale, essendo piani di settore del PTC, sono redatti dai parchi. I piani di assestamento forestale, essendo piani di gestione della proprietà, sono redatti da queste ultime e approvati dai parchi; CM o province approvano detti piani sono se esterni a parchi regionali o naturali; Art. 4, comma 4: adeguamento di un rinvio normativo; Art. 4, comma 6: la modifica deriva dalla necessità di chiarire meglio l'ambito di applicazione del regolamento e le competenze per il contenimento della flora esotica invasiva. Art. 7: le modifiche derivano dalla necessità di aggiornare il testo, in quanto i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi sono stati trasformati in province. Art. 12: al comma 1 e al comma 3, lettera e), si aggiunge il richiamo alla legge quadro sulle aree protette (legge 394/91); la modifica deriva dalla necessità di garantire il raccordo tra la norma regionale e la norma statale in materia di istituzione di aree naturali protette regionali, in particolare all'art. 22, comma 1, lett. a) della legge stessa, che prevede la realizzazione di conferenze programmatiche per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali e l'individuazione di limiti e divieti. Art. 13: la modifica del comma 2, lettera a bis), deriva dalla necessità di uniformare la disposizione contenuta nelle DCR istitutive delle riserve che prevede, da parte del gestore, l'adozione di un regolamento per la gestione e il funzionamento della riserva. Tale disposizione non risulta uniforme, in alcuni casi si prevede la trasmissione alla Giunta regionale per l'approvazione, in altri solo una trasmissione per conoscenza, in altri ancora non è prevista neppure l'adozione del regolamento. Viene pertanto introdotto il dispositivo, a fine di uniformare e semplificare la procedura; comma 7: la modifica deriva dalla necessità di un adeguamento normativo del riferimento all'art. 81 del DPR 616/77, che ha subito modifiche; inoltre è stato introdotto il parere del gestore, finora non presente, in analogia con quanto già previsto per le aree a parco. Art. 14: la modifica viene introdotta a modello di quanto previsto dall'art. 19, comma 2-ter, della l.r. 86/83, per i PTC dei parchi regionali, al fine di semplificare e agevolare la predisposizione dei piani da parte degli enti gestori delle riserve e la relativa istruttoria e approvazione di competenza regionale; l'introduzione del comma 4bis è finalizzata a semplificare le procedure di pianificazione del Parco, garantendo la stessa tutela. Art. 14 bis: introduce forme di partecipazione idonee ad assicurare il contraddittorio con soggetti che possono essere interessati da vincoli e limitazioni alle disposizioni contenute nel piano della riserva. In attesa di un adeguamento normativo, tali disposizione erano state approvate con DCR 18 giugno 2002, n. VII/535, in analogia a quanto previsto dall'art.19 della l.r. 86/83 per i parchi. Art. 16 ter: la modifica rappresenta un necessario allineamento all'art.19 bis "Piano di parco naturale". Art. 17: le modifiche di cui alla rubrica riguardano adeguamenti alle norme vigenti; la soppressione della lettera b) del comma 1 è finalizzata a semplificare gli strumenti attuativi in un Parco; i contenuti del "piano di gestione", infatti, si possono ritrovare nel "Piano triennale delle opere pubbliche", che gli Enti Parco devono redigere annualmente (alla data attuale nessun parco ha il piano di gestione); le integrazioni di cui al comma 4 sono finalizzate all'adeguamento dell'articolo 17 alle modifiche introdotte all'art.14, comma 4bis; l'abrogazione dei commi 6 e 7 rappresenta un necessario allineamento alla previsione di eliminazione del piano di gestione. Art. 18: quanto previsto nel nuovo comma 5 bis è finalizzato a consentire la corretta individuazione del perimetro del Parco nei territori comunali, in seguito ad imprecisioni riscontrate sulla Carta Tecnica Regionale; il nuovo comma 5 ter è finalizzato a consentire una miglior trasposizione grafica del perimetro del Parco dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ad una scala di maggior dettaglio comunale; il nuovo comma 5 quater prevede che con successivo atto la Giunta regionale possa definire le modalità attuative. Art. 19: l'eliminazione del comma 3 rappresenta un necessario allineamento all'eliminazione del "piano di gestione"

prevista all'art. 17, comma 1, lett. b). Art. 21: le modifiche sono finalizzate all'eliminazione del piano di gestione di cui all'art. 17, comma 1 e ad aggiornare i riferimenti normativi; la modifica del comma 7 consegue all'eliminazione del piano di gestione di cui all'art. 17, comma 1. Art. 22 ter: la modifica è finalizzata a precisare che i regolamenti citati in questo articolo si differenziano da quelli oggetto dell'articolo 20 che, invece, sono quelli previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. Art. 33 bis: l'articolo prevede un indennizzo a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi insistenti nel territorio dei Parchi naturali danneggiati da fauna selvatica. Le modifiche proposte consentiranno di estendere tale forma di indennizzo anche ai proprietari e ai conduttori dei fondi danneggiati da fauna selvatica ubicati nelle Riserve naturali. La proposta intende innanzitutto eliminare una immotivata differenza tra Parchi e Riserve naturali in tema di indennizzo da corrispondere agli agricoltori per i danni provocati da fauna selvatica, dal momento che le Riserve naturali sono sottoposte a regimi di tutela analoghi a quelli dei Parchi naturali. La modifica pertanto consentirà agli enti gestori delle Riserve naturali di indennizzare con risorse proprie i conduttori e i proprietari dei fondi ricadenti nei loro territori. I Parchi naturali sono 14 e le Riserve naturali sono 65, ma mentre i Parchi hanno un'estensione territoriale di circa 65.000 ettari, le Riserve comprendono un'estensione di circa 10.000 ettari. La proposta può determinare un aumento delle richieste di contributi alla Regione, da parte degli enti gestori, da destinare agli indennizzi per gli agricoltori delle Riserve naturali, ma nella realtà tale incremento non si ripercuote automaticamente sulle somme da stanziare a bilancio, perché la ripartizione tra gli enti viene operata proporzionalmente sulle risorse disponibili nel bilancio regionale.

Modifiche alla l.r. 16/2007: all'articolo 36 si opera la sostituzione delle parole "Perego, Rovagnate" con "La Valletta Brianza", in adeguamento alla l.r.1/2015, che ha fuso i comuni di Perego e Rovagnate in La Valletta Brianza; si abroga il comma 3 dell'art. 130, su segnalazione del Parco delle Orobie Valtellinesi, che di fatto ha spostato la propria sede in altro Comune.

Art. 17

In ragione della particolarità e delicatezza dei navigli lombardi, canali storici considerati beni monumentali, con la modifica all'art. 3 della l.r. 6/2012 si prevede che la Regione disciplini espressamente il servizio della navigazione sul Sistema dei Navigli lombardi tramite apposito regolamento. Il nuovo articolo 59 bis della l.r. 6/2012 attribuisce, invece, le funzioni di gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi all'autorità competente per le funzioni di polizia idraulica. In questo modo si consente una gestione unitaria del demanio della navigazione su tutta l'asta dei navigli (con esclusione delle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese di competenza dei comuni di Milano e Pavia, così come previsto dall'art. 49 della l.r. 6/2012) che deve essere svolta in stretto coordinamento con la gestione del canale sotto il profilo della polizia idraulica, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, della realizzazione e gestione di opere per la navigazione. Tale attribuzione di competenze semplifica le procedure di rilascio delle concessioni demaniali che richiedono un parere da parte dell'Autorità idraulica. Tale attribuzione consente, inoltre, di contemperare le esigenze di utilizzo ai fini ludico, turistico e di navigazione con le esigenze di garantirne la funzionalità e la sicurezza sotto il profilo idraulico, irriguo, ambientale, energetico e di difesa del suolo.

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2015 – AMBITI ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA EX ART. 28, L.R. 34/1978

TITOLO I AMBITO ECONOMICO

Art. 1

Le modifiche alla l.r. 6/2010 hanno natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 2

La proposta di modifica dell'art. 1, comma 2, della l.r. 31/2008 ha natura ordinamentale e pertanto non ha impatti finanziari

La proposta di modifica dell'50, comma 6 bis, della l.r. 31/2008, pur comportando una riduzione di costi per le aziende e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia forestale, non ha impatti sul bilancio regionale

Art. 3

La proposta di modifica dell'art. 7 della l.r. 26/1993 ha natura ordinamentale e pertanto non ha impatti finanziari

Le proposte di modifica delle disposizioni degli artt.12, 27, 40 e 44 della l.r. 26/1993 relative alla zona appenninica non hanno impatti finanziari in quanto anch'esse di natura ordinamentale.

La proposta di modifica delle disposizioni dell'art. 30 della l.r. 26/1993 relative al collegio dei revisori comporta una riduzione di costi per gli ambiti territoriali di caccia, ma non impatti sul bilancio regionale.

Non hanno impatti finanziari le proposte di modifica delle disposizioni in tema di richiami vivi.

TITOLO II AMBITO SOCIALE

Art. 4

Le proposte di modifica non hanno impatti finanziari in quanto di natura ordinamentale.

TITOLO III AMBITO TERRITORIALE

Art. 5

Alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte mediante gli introiti provenienti dai canoni di polizia idraulica (canoni per l'occupazione degli ambiti demaniali sul reticolo minore) di competenza comunale, in misura e modalità da definire con criteri generali nel provvedimento di Giunta citato al medesimo comma. I Comuni più in difficoltà, mediante apposite convenzioni, potranno avvalersi degli uffici tecnici delle Comunità Montane, dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi forestali per gestire le istruttorie inerenti la definizione delle interferenze ed occupazioni del demanio idrico lungo il reticolo di competenza e per introitare i canoni di occupazione necessari a coprire le spese derivanti dall'attività stessa realizzata dagli enti citati, ricavando anche risorse per effettuare le attività di manutenzione del reticolo idrico minore affidato. Andrà valutato caso per caso l'impatto economico che la norma genera sui territori dei comuni che chiederanno di applicarla, tenendo conto che la copertura delle spese deve essere comunque garantita dall'introito

dei canoni generati dall'attività degli enti incaricati (C. Montane, Consorzi bonifica e forestali). Il previsto provvedimento della Giunta regionale detterà criteri di riferimento, modalità tecniche specifiche e tempistiche per un'efficace azione coordinata sul reticolo di competenza dei comuni che fanno richiesta di delega di queste funzioni. La procedura informatizzata di cui al quarto periodo del nuovo comma 114 bis dell'art. 3 della l.r. 1/2000 è già esistente, andrà solo estesa – a livello di accessi – agli utenti di cui al medesimo comma 114 bis, il che non richiederà risorse aggiuntive rispetto a quelle già allocate a bilancio alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 01”Difesa del suolo” – Titolo 2 ”Spese in conto capitale“ .

Artt. 6, 7 e 8

La proposta non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non introduce nuovi adempimenti. E' invece prevedibile una riduzione degli oneri, non quantificabile, in conseguenza della riduzione dell'impegno di personale a seguito della eliminazione di duplicazioni di attività istruttorie.

Artt. 9 e 10

La proposta non ha impatti finanziari diretti o indiretti e non interviene sugli oneri di urbanizzazione poiché si limita a garantire, a determinate condizioni, una incentivazione di natura volumetrica; la modifica dell'articolo 5 della l.r. 31/2014, avendo natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanzia pubblica.

Art. 11

Le modifiche proposte non comportano impatti finanziari diretti rispetto al bilancio regionale. Si segnala peraltro che, soprattutto la modifica del testo relativamente alle competenze paesaggistiche per interventi ed opere che comportino anche la trasformazione del bosco, comporta una minore incidenza “economica” delle procedure nei confronti dei cittadini e degli operatori che vedranno ridotti i tempi (quindi anche i costi) per l'ottenimento del provvedimento paesaggistico.

Art. 12

La modifica non presenta impatti di tipo finanziario, essendo di natura ordinamentale.

Art. 13

La proposta normativa non comporta oneri finanziari diretti. L'intervento è di tipo ordinamentale e procedurale e i criteri generali per l'indagine idrogeologica preventiva, una volta stabiliti, saranno oggetto di verifica nell'ambito del procedimento di autorizzazione da parte dell'autorità competente. Le disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore ambisce ad un incremento dell'utilizzo di tale tecnologia sostenibile in condizioni di sicurezza per la protezione della salute e dell'ambiente; tale incremento, al momento non ipotizzabile, potrebbe comportare un incremento delle entrate degli enti titolari del provvedimento di autorizzazione allo scarico (province) per effetto degli oneri istruttori incamerati.

Art. 14

La proposta non comporta oneri finanziari diretti e, nel disciplinare in maniera chiara ed esplicita i pareri dell'ARPA dovuti o facoltativi, garantisce una riduzione dell'attivazione di risorse per prestazioni non dovute, al momento non quantificabili, ma potenzialmente destinabili ad attività di monitoraggio e controllo.

Art. 15

La mancata valenza dei piani cave nel periodo transitorio intercorrente tra la scadenza degli stessi e l'approvazione del nuovo piano, che in taluni casi può estendersi fino a 36-48 mesi, comporta un vincolo alla operatività del comparto produttivo di importante rilevanza, con evidenziazione di

difficoltà di approvvigionamento di materie prime in assenza di autorizzazioni di cava possibili. A titolo esemplificativo, per il Piano Cave di Brescia – Settore sabbia e ghiaia - che è scaduto il 24 gennaio 2015, permangono circa 12 milioni di mc di materiale ancora da autorizzare, con impatti sugli operatori di oltre 100 milioni di euro (considerando un valore di mercato della sabbia di circa 8 euro/mc).

Art. 16

L'articolo contiene modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n.86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) ed alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Le modifiche apportate, ad eccezione della modifica dell'art.33 bis, riguardano aspetti procedurali, organizzativi o di semplificazione che non hanno impatti finanziari di alcun tipo né sul bilancio regionale né sui bilanci delle aree protette. Le modifiche proposte all'articolo 33 bis consentiranno di estendere l'indennizzo a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi insistenti nel territorio dei Parchi naturali danneggiati da fauna selvatica anche ai proprietari e ai conduttori dei fondi danneggiati da fauna selvatica ubicati nelle Riserve naturali.

La proposta intende innanzitutto eliminare una immotivata differenza tra Parchi e Riserve naturali in tema di indennizzo da corrispondere agli agricoltori per i danni provocati da fauna selvatica, dal momento che le Riserve naturali sono sottoposte a regimi di tutela analoghi a quelli dei Parchi naturali.

La modifica pertanto consentirà agli enti gestori delle Riserve naturali di indennizzare con risorse proprie i conduttori e i proprietari dei fondi ricadenti nei loro territori.

I Parchi naturali sono 14 e le Riserve naturali sono 65, ma mentre di Parchi hanno un'estensione territoriale di circa 65.000 ettari, le Riserve comprendono un'estensione di circa 10.000 ettari.

Le modifiche proposte possono determinare un aumento delle richieste di contributi alla Regione da parte degli enti gestori da destinare agli indennizzi per gli agricoltori delle Riserve naturali, ma nella realtà tale incremento non si ripercuote automaticamente sulle somme da stanziare a bilancio perché la ripartizione tra gli enti viene operata proporzionalmente sulle risorse disponibili nel bilancio regionale.

Volendo ipotizzare il possibile incremento della spesa, si valuta che negli ultimi 4 anni (2011 – 2014) sono stati liquidati circa 600.000 euro quale risarcimento danni nei parchi naturali. Considerando una media di 150.000 euro l'anno, in proporzione si può ipotizzare un incremento di richieste di circa 20.000 euro l'anno.

Le risorse destinate alle spese di funzionamento delle aree protette ammontano a € 8,2 mln per ciascun anno del triennio 2015-2017 e sono stanziare alla missione 09 programma 05 del bilancio regionale. Trattandosi di risorse correlate a una spesa continuativa le stesse sono rideterminate ai sensi dell'art. 22 con legge di approvazione del bilancio.

Art. 17

La modifica normativa attribuisce le funzioni di gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi all'autorità competente per le funzioni di polizia idraulica. Alle spese connesse all'esercizio di tali funzioni l'autorità competente farà fronte, così come previsto dal comma 3, con le entrate derivanti dai canoni di concessione demaniale e dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2, pertanto non si ravvisano maggiori spese a carico del bilancio regionale.

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2015 – AMBITI ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE

TITOLO I AMBITO ECONOMICO

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

“Art. 103 bis

(Consumo sul posto di alimenti negli esercizi di vicinato)

1. *Negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lett d), del d.l. 114/1998, che esercitano in via prevalente attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell'esercizio, con l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e postate a perdere ma senza servizio e assistenza di somministrazione.*

2. *All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n.8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), in quanto compatibili.”*

b) dopo il comma 3 dell'articolo 116 è inserito il seguente:

“3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, i comuni, di concerto con la Regione, possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2, anche per singole parti del territorio. La Giunta regionale definisce i criteri, le tempistiche e le modalità attuative dei provvedimenti comunali di deroga di cui al presente comma.”

Art. 2 (Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: *“e al regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS))”* sono sostituite dalle seguenti: *“e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.”*;

b) al comma 6 bis dell'articolo 50, le parole: *“,salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi”* sono soppresse.

Art. 3 (Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 7, le parole: *“storno,”*, *“passero,”* e *“passera mattugia,”* sono soppresse;

b) alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12, le parole: *“ed appenninica”* sono soppresse;

c) al comma 3 dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Gli anelli identificativi che legittimano il possesso e l'utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalle province e le loro caratteristiche sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.”*;

d) il comma 5 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: .

“5. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato e rilasciato ai sensi dei commi 1, 1 bis e 3 ed apposto sul tarso di ogni esemplare.”;

e) la lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

“b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;

f) dopo la lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 26 è aggiunta la seguente:

“b bis) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini del prelievo venatorio.”;

g) il comma 5 ter dell'articolo 26 è abrogato;

h) al comma 5 quater dell'articolo 26, le parole: *“La violazione delle disposizioni del presente articolo”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il mancato inserimento in banca dati dei dati di cui al comma 5 bis”* ;

i) alla rubrica dell'articolo 27, le parole: *“e zona appenninica”* sono soppresse;

j) il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato;

k) al comma 4 dell'articolo 27, le parole: *“e della zona appenninica”* sono soppresse;

l) al comma 8 dell'articolo 27, le parole: *“e nella zona appenninica”* sono soppresse;

m) al comma 11 dell'articolo 27, le parole: *“e appenninica”* sono soppresse e le parole: *“alle predette zone”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla predetta zona”;*

n) il comma 12 dell'articolo 27 è abrogato;

o) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente:

“d) il revisore dei conti.”;

p) al comma 9 dell'articolo 30 le parole: *“direttamente dall'assemblea dei soci tra i componenti del comitato di gestione”* sono sostituite dalle seguenti: *“dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri”;*

q) il comma 10 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il revisore dei conti scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il revisore dei conti resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.”;

r) al comma 11 dell'articolo 30, le parole: *“del collegio dei revisori dei conti”* sono sostituite dalle seguenti: *“del revisore dei conti”;*

s) al comma 7 dell'articolo 40, le parole: *“e zona appenninica”* sono soppresse;

t) al comma 12 dell'articolo 44, le parole: *“e della zona appenninica”* sono soppresse.

TITOLO II AMBITO SOCIALE

Art. 4

(Modifiche all'art. 8 della l.r. 3/2008 e conseguente modifica alla l.r. 2/2012)

1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”;

b) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“2. L'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina

statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”;

c) i commi 3 e 4 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) al comma 2 bis dell'articolo 24, le parole dopo “ *accreditamento*” sono soppresse;

e) il comma 1 bis dell'articolo 31 è abrogato.

2. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)) è apportata la seguente modifica:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 sono abrogati.

TITOLO III AMBITO TERRITORIALE

Art. 5

(Gestione coordinata del reticolo idrico. Modifica dell'art. 3 della l.r. 1/2000)

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo dell'alinea del comma 114 le parole “*Ai comuni sono delegate.*” sono sostituite dalle seguenti: “*Spetta ai comuni.*”;

b) dopo il comma 114 è inserito il seguente:

“114 bis. La Regione può delegare, su richiesta di singoli comuni e per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, alle comunità montane nei territori montani e ai consorzi di bonifica o all'associazione Irrigazione Est Sesia per i restanti territori ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). I comuni possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura, secondo termini e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Alle spese per le funzioni delegate si provvede con gli introiti dei canoni, di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree della porzione di reticolo idrico minore interessata dalla delega, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al precedente periodo. La Regione rende disponibile ai comuni e agli altri enti delegati la procedura informatizzata per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore, secondo modalità stabilite con la deliberazione di cui al presente comma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge “Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale”.

2. La gestione del reticolo idrico minore può essere affidata, oltre che ai consorzi di bonifica e irrigazione operanti nei comprensori regionali delimitati in applicazione della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica”), mediante convenzione ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della l.r. 31/2008, ai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della l.r. 31/2008, limitatamente ai territori conferiti in loro gestione dai comuni associati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, della l.r. 31/2008, in tali aree i consorzi forestali progettano e realizzano interventi di sistemazione idraulico-forestale a carattere diffuso, come quelli da eseguirsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Alle spese per la gestione del reticolo affidata ai sensi del presente comma si

provvede con gli introiti dei canoni, di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a bis), della l.r. 1/2000, per l'occupazione e l'uso delle aree delle porzioni di reticolo idrico minore interessate dall'affidamento, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori.
4. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere.

Art. 6

(Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali)

1. In caso di opere di edilizia pubblica di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal comune costituisce manifestazione regionale di favorevole volontà d'intesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).

Art. 7

(Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione)

1. Per i progetti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione, che richiedono l'intesa di cui d.p.r. 383/1994, la Regione si avvale, ai fini della manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo d.p.r., della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.
2. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), la Regione si avvale, per la verifica di conformità di cui all'articolo 25, secondo comma, della medesima legge, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.

Art. 8

(Modifiche dell'art. 11 della l.r. 5/2010 per la semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Per i progetti di opere che richiedono l'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), il parere di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo d.p.r..
1 ter. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), il parere di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all'articolo 25, secondo comma, della medesima legge.”

Art. 9

(Modifiche degli articoli 4 e 5 della l.r. 31/2014)

1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7 bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento è calcolata al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

2 ter. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2 bis, che raggiungono una riduzione superiore al 30 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa regionale o che raggiungono una riduzione superiore al 30 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, la superficie lorda di pavimento interessata dall'intervento è calcolata al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

2 quater. Per gli interventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”;
 - b) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;
 - c) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per i comuni di nuova istituzione il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005 nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo sono differite fino a dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2.”.

Art. 10

(Abrogazione della l.r. 26/1995)

1. Resta abrogata la legge regionale 20 aprile 1995 n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).
2. Restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate al comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino alla loro conclusione.

Art. 11

(Modifiche agli articoli 80, 81 e 82 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

“Art. 80

(Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo

- 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.
2. Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
3. Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:
- a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
 - b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nonché le opere idrauliche, da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati nell'allegato A della presente legge;
 - c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
 - d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.
4. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:
- a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
 - b) strade di interesse provinciale;
 - c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
 - d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;
 - e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
 - f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui articolo 43 della l.r. 26/2003;
 - g) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge;
 - h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.
5. Spetta all'ente gestore del parco regionale, per i territori compresi all'interno del relativo perimetro, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:
- a) interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi;
 - b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dall'ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge.
6. Spetta alla comunità montana competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:
- a) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
 - b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative ad interventi ed opere che comportino anche la

trasformazione del bosco, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni, nonché dalle province per i restanti territori. Nel caso di intervento che non riguardi la sola trasformazione del bosco ma comporti anche la realizzazione di opere ed interventi edilizi, l'ente competente, ai sensi del presente comma, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di opere ed interventi nel bosco.

8. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

9. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.”;

b) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

“Art. 81

(Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.

2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d'area.

3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.”;

c) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

“Art. 82

(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. *Gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 80, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni, provvedono applicando le disposizioni e le procedure di cui al d.lgs. 42/2004 ed al d.p.r. 139/2010.*
2. *L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e conserva la sua efficacia per il periodo stabilito dal d.lgs. 42/2004."*

Art. 12

(Modifica dell'art. 45 della l.r. 26/2003)

1. Al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), la parola "PTA" è sostituita dalla seguente: "PTUA".

Art. 13

(Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore)

1. In caso di reimmissione in falda delle acque sotterranee derivate e utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore, l'indagine preventiva prevista dall'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), si declina nell'effettuazione di indagini di tipo idrogeologico ed idrogeochimico dell'acquifero interessato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono specificate le caratteristiche generali delle indagini preventive di cui al comma 1; l'indagine è a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla reimmissione in falda, è redatta da un professionista abilitato ed è presentata all'autorità competente unitamente alla richiesta di autorizzazione.
3. L'utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono ammissibili a condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda.
4. Le acque prelevate devono essere reimmesse nella stessa unità geologica di provenienza e con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, in riferimento ai parametri chimico-fisici da specificare nella deliberazione di cui al comma 2.
5. La differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell'acqua prelevata e quella rilevata nell'acqua restituita e reimpressa nella medesima falda non può, in ogni caso, essere superiore a +/- 4° C.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 16/1999)

1. All'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, e in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere, ove richiesto dalle relative norme di legge; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente."
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le prestazioni erogate dall'ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrano tra le attività che per legge devono essere fornite obbligatoriamente dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L'ARPA può fornire, su richiesta delle

amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste da specifiche norme di legge.”;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’ARPA redige e, ove necessario, aggiorna l’elenco delle attività di supporto tecnico-scientifico dovute per legge. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPA.”.

Art. 15

(Modifica dell’art. 10 della l.r. 14/1998)

1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Fatta salva la sospensione dell’efficacia dei piani di cui alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava), l’efficacia dei piani delle cave cessa con l’esecutività dei nuovi piani.

4 ter. Il comma 4 bis si applica, nelle more dell’esecutività dei nuovi piani, anche ai piani per i quali, alla data di entrata in vigore della legge “Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale”, siano già decorsi i termini di validità di cui al comma 4.

4quater. L’efficacia dei piani delle cave cessa comunque allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei piani stessi.”.

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 86/1983 e alla l.r. 16/2007)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 sono sostituite le parole “5 aprile 1976, n.8 (Legge forestale regionale)” con le parole “5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”; al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 le parole “1 ter della l.r. 8/1976” sono sostituite dalle seguenti: “42 della l.r. 31/2008”;
- b) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “a) predispongono i piani di indirizzo forestale nonché approvano i piani di assestamento forestale delle proprietà forestali pubbliche o private di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008;”;
- c) alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 le parole “dell’articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 22 della l.r. 31/2008”;
- d) al comma 6 dell’articolo 4 dopo le parole “sono definiti con regolamento,” sono aggiunte le seguenti: “per tutto il territorio regionale,” e dopo le parole “flora esotica invasiva” è soppressa la virgola;
- e) la rubrica dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “Commissioni provinciali per l’ambiente naturale”;
- f) al comma 1 dell’articolo 7 sono sopresse le parole “e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi”, “e rispettivamente consorziale”, “e del consorzio”, “o del consorzio”, “e nel consorzio”;
- g) al comma 2 dell’articolo 7 sono sopresse le parole “o del consorzio intercomunale”;
- h) al comma 3 dell’articolo 7 sono sopresse le parole “o dal consorzio”;
- i) al comma 4 dell’articolo 7 sono sopresse le parole “e consorziali”;
- j) al comma 5 dell’articolo 7 sono sopresse le parole “o dell’assemblea del consorzio intercomunale”;
- k) al comma 6 dell’articolo 7 sono sopresse le parole “e consorziali”;

- l) al comma 7 dell'articolo 7 sono soppresse le parole “o consorzi intercomunali”;
- m) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole “Consiglio regionale” sono aggiunte le parole “*previa consultazione delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati, ai sensi dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991*”;
- n) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 dopo le parole “della medesima,” sono aggiunte le parole “*nel rispetto dell'articolo 22 della legge 394/1991 e dell'articolo 15 della presente legge,*”;
- o) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente: “*a bis) elabora e approva il regolamento per la gestione e il funzionamento della riserva e ne trasmette copia alla Giunta regionale;*”;
- p) il comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
“*7. Ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, la Giunta regionale, previo parere vincolante del gestore, può autorizzare, sentita la competente Commissione consiliare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali.*”;
- q) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
“*1 bis. La Giunta Regionale delibera i criteri e le modalità di predisposizione dei piani delle riserve e delle relative varianti e definisce la documentazione minima che deve essere presentata a corredo della proposta dal gestore.*”;
- r) al comma 2 dell'articolo 14 le parole “o consorziale” sono soppresse e dopo il comma 4 del medesimo articolo è aggiunto il seguente:
“*4 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, la disciplina delle riserve ricomprese nei parchi regionali può essere prevista nel piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione istitutiva.*”;
- s) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

“Art.14 bis

(Procedure per l'approvazione dei piani delle riserve naturali)

- 1. Il provvedimento di adozione del piano della riserva e delle relative varianti è pubblicato a cura del gestore della riserva negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al gestore della riserva entro i successivi sessanta giorni.*
- 2. Decorso tale termine, la proposta è trasmessa alla Commissione provinciale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 7, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni deliberate dal gestore. Entro trenta giorni dal ricevimento, la Commissione esprime il proprio parere; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.*
- 3. Entro i successivi trenta giorni, la proposta controdedotta, deliberata dal gestore della riserva, è trasmessa alla Giunta regionale unitamente al parere della Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale.*
- 4. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta controdedotta, determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, e procede all'approvazione del piano o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:*

- a) *alle varianti ai piani delle riserve già istituite;*
- b) *alle riserve istituite dopo l'entrata in vigore della legge recante "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale";*
- c) *alle riserve non ancora dotate di piano alla data di entrata in vigore della legge di cui alla lettera b).";*
- t) al comma 2 dell'articolo 16 ter le parole *"di cui al successivo articolo 17"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui ai successivi articoli 17 e 19 bis";*
- u) alla rubrica dell'articolo 17 la parola *"strumenti"* è sostituita dalla parola *"strumento"* ed è soppressa la parola *"naturale";*
- v) all'alinnea del comma 1 dell'articolo 17 le parole *"vengono formati"* sono sostituite dalle parole *"viene formato";*
- w) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa;
- x) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il piano territoriale di coordinamento del parco può disciplinare le riserve istituite all'interno del parco con apposito azzonamento.";
- y) i commi 6 e 7 dell'articolo 17 sono abrogati;
- z) dopo il comma 5 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
*"5 bis. Laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti parte dell'ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive modifiche, segnalano all'ente gestore del parco il confine corretto, previa deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata ed in accordo con i comuni confinanti, evidenziando, altresì, le difformità riscontrate nel perimetro del parco. L'ente parco, verificate le difformità, propone alla Giunta regionale, con deliberazione della comunità del parco, la rettifica del perimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi. Con deliberazione di Giunta regionale è conseguentemente rettificato il perimetro del parco.
5 ter. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del "Legge di Semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale", i piani di governo del territorio (PGT) possono meglio rappresentare, d'intesa tra il comune o i comuni interessati e il relativo ente gestore, i confini del parco individuati nelle tavole allegate alla legge istitutiva o a eventuali successive modifiche ovvero nelle tavole del piano territoriale di coordinamento del parco, apportando, nella trasposizione dei confini nelle tavole di PGT, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento ad elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L'ente gestore del parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, reso ai sensi dell'articolo 21, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul territorio ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco. L'ente parco recepisce tale nuova perimetrazione.
5 quater. La Giunta regionale specifica le modalità attuative di quanto previsto al comma 5 bis.";*
- aa) il comma 3 dell'articolo 19 è abrogato;
- bb) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 sono sopresse le parole *"e del piano di gestione del parco";*
- cc) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 21 le parole *"all'articolo 4 della l.r. 18/1982"* sono sostituite dalle parole *"all'articolo 7 della l.r. 14/1998";*
- dd) al comma 7 dell'articolo 21 sono sopresse le parole *"e di piano di gestione";*
- ee) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"ad esclusione di quelli di cui all'articolo 20";*

- ff) alla rubrica dell'articolo 33 bis dopo le parole "*fauna selvatica*" sono aggiunte le parole "*nelle riserve e*";
 - gg) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 33 bis dopo le parole "*parco naturale*" sono aggiunte le parole "*e nella riserva naturale*" e dopo le parole "*conduttori dei fondi*" sono aggiunte le parole "*, qualora siano state rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti delle risorse a disposizione*";
 - hh) al comma 2 dell'articolo 33 bis dopo le parole "*del parco*" sono aggiunte le parole "*o della riserva naturale*".
2. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a bis), della l.r. 86/1983, come introdotta dal comma 1, lettera o) del presente articolo, si applica anche alle riserve già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 36 le parole "*Perego, Rovagnate*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Valletta Brianza*";
 - b) il comma 3 dell'articolo 130 è abrogato.

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 6/2012 in tema di navigazione sul sistema dei navigli lombardi)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

"d bis) disciplina, tramite regolamento, il servizio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi";
 - b) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

"Art. 59 bis
(Gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi)

 1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 per le zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi è l'autorità che esercita le funzioni di polizia idraulica nel medesimo reticolo di competenza.*
 2. *All'autorità di cui al comma 1 spettano, in particolare, le funzioni concernenti:*
 - a) *il rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione in gestione, nonché la riscossione e l'introito dei relativi canoni;*
 - b) *l'irrogazione delle sanzioni applicate nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sul demanio della navigazione in gestione e sulla navigazione interna, di cui all'articolo 57, e l'introito dei relativi proventi.*
 3. *Le entrate di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento delle connesse funzioni di gestione e di vigilanza."*